

## RICERCA SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CUSTODIA PREVENTIVA NEL PROCESSO PENALE (\*)

1. — Già da tempo gli studiosi di problemi socio-criminologici hanno preso ad esaminare i vari aspetti del «sentencing», cioè del modo di atteggiarsi dei magistrati, ed in genere dei «decision makers» (con riferimento a quei paesi in cui l'applicazione di misure di difesa sociale è affidata anche ad esponenti di poteri diversi dal giudiziario), nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori o di prevenzione individuale nel campo della criminalità e dell'antisocialità. Il Consiglio d'Europa e le Associazioni a statuto consultivo delle Nazioni Unite hanno segnalato più volte l'opportunità di ricerche «sul terreno» nei vari settori di azione. Ispirandosi ad una raccomandazione di ricerche coordinate, fatta nel 1974 dal «Comité Européen pour les problèmes criminels» la Sezione Criminologica del centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale mise in cantiere, dal 1975, una indagine sui criteri di applicazione delle misure di custodia preventiva. Essa venne ideata con vedute pratiche di fattibilità, e quindi con riferimento ad una situazione ben delimitata, da assumere a campione: precisamente, una massa di procedimenti penali definiti in un certo periodo in una data circoscrizione giudiziaria, entro cui attingere le notizie relative al trattamento fatto agli imputati, soprattutto per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di rigore, dal fermo di polizia giudiziaria all'arresto in flagranza, all'ordine o al mandato di cattura, con gli eventuali provvedimenti modificativi (scarcerazione, libertà provvisoria incondizionata o con misure cautelari). La sede prescelta è stata quella di Firenze, di cui sono stati presi in considerazione tutti gli uffici giudiziari (pretura, tribunale e giudice istruttore. Corte di appello. Corte di assise di prima istanza e di appello, con esclusione del tribunale per i minorenni e della relativa Sezione di corte di appello), essendosi ritenuto opportuno guardare a un circondario di notevoli dimensioni, ma non pletoriche ed è stato scelto il periodo del primo semestre 1974, siccome il più vicino al tempo indicato dal «Comité Européen pour les problèmes criminels». L'indagine è stata effettuata

---

(\*) Estratto dalla *Rassegna di Studi Penitenziari*, anno 1972, pag. 4-5.

con riferimento al numero dei soggetti a cui si riferivano i procedimenti (pertanto, nei processi cumulativi i «casi» sono tanti quanti gli imputati) e si è pervenuti così ad esaminare 715 casi, dei quali è risultato che 146 erano stati caratterizzati dall'adozione di qualche misura di custodia preventiva: il che vuol dire che su 715 soggetti, durante qualche momento del processo, per un periodo più o meno prolungato il 20,4% avevano subito una misura di custodia preventiva dal fermo all'arresto in flagranza, alla emissione di un mandato od ordine di cattura. Il volume che riporta i risultati della ricerca è stato pubblicato nella prima parte di quest'anno.

Sono stati, ovviamente, distinti i casi in cui l'arresto in flagranza e l'emissione del mandato di cattura erano obbligatori in relazione al titolo del reato, da quelli in cui i detti provvedimenti erano facoltativi. È noto che, nella prima ipotesi, il provvedimento di restrizione della libertà non si applica soltanto quando nell'istruttoria appaiono troppo labili gli indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, e che non si procede all'arresto in flagranza quando questi riesce in qualche modo a sottrarsi alla misura di rigore. Nella seconda, invece, l'adozione o meno del provvedimento di rigore è frutto di una scelta, che è rimessa agli organi di polizia giudiziaria per l'arresto facoltativo, agli organi giudiziari per la cattura facoltativa. Particolarmente interessanti sono i risultati della ricerca in relazione a questa seconda ipotesi, poiché rivelano alcuni atteggiamenti della polizia giudiziaria e della magistratura di fronte a certi tipi di reati ed a certi tipi di autori, oltre che di fronte a certe situazioni probatorie.

2. — Nella prima parte dell'indagine, è stata rivolta l'attenzione in particolar modo alle condizioni personali del soggetto, nella prospettiva — risultata poi fondata — che alcune qualità e situazioni sociali della persona hanno incidenza sia nelle manifestazioni della sua attività antisociale penalmente rilevante, sia nella valutazione che gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria ne fanno specialmente ai fini dell'applicazione delle misure di restrizione della libertà. Un elemento di notevole valore differenziale risulta il sesso: infatti, la percentuale delle donne sottoposte a misure restrittive è di gran lunga inferiore a quella degli uomini, e ciò rivela un certo atteggiamento socio-culturale fra le autorità del nostro Paese, le quali mostrano una molto maggior comprensione e tolleranza nei confronti delle prime. Un altro elemento rilevante è l'età; la ricerca ha rilevato che la maggior o minor severità di applicazione delle misure restrittive può essere determinata per fasce di età, con netta differenziazione tra uomini e donne: si nota così un sensibile rigore nei riguardi degli uomini giovani da 19 a 30 anni e dei più anziani dai 36 ai 45, mentre nei riguardi delle donne il rigore è sensibilmente minore per le giovanissime (nessun caso di arresto o di cattura fino a 21 anni), quasi costante per

le altre fasce di età (la punta più alta si ha nei confronti delle donne dai 36 ai 45 anni).

Nell'indagine è stato tenuto conto pure della nazionalità dei soggetti (il campione si prestava piuttosto utilmente, essendo Firenze una città frequentata da studenti e altri giovani stranieri ed attraversata da forti correnti turistiche): è emerso che la percentuale degli stranieri assoggettati a misure di custodia preventiva è più elevata (28,9% fra gli uomini, 18,4% fra le donne) che quella dei cittadini (rispettivamente il 16,9% e l'1,92%). Il fenomeno è spiegabile anzitutto per la mancanza nella maggior parte dei casi di stranieri detenuti, di familiari o altre persone in grado di procurare una difesa particolarmente attiva e di assicurare un'assistenza esterna che offra, agli occhi dell'autorità, idonea garanzia per il mantenimento o la restituzione in libertà nell'attesa del giudizio: una conferma di tale ipotesi si trae dalla circostanza che la percentuale dei detenuti è particolarmente alta per gli stranieri che non hanno residenza in Italia. Ciò non vuol dire che gli stranieri siano trattati, in giudizio, con maggiore severità: invero, la percentuale dei proscioglimenti è uguale per i cittadini e gli stranieri. Qualcosa di analogo si nota nel rapporto fra gli imputati residenti nella città di Firenze e provincia e quelli aventi residenza in altre province italiane: la percentuale dei soggetti sottoposti a detenzione preventiva è notevolmente maggiore per questi ultimi.

Questi riferimenti alle condizioni familiari sono convalidati dai rilievi differenziali riguardanti lo stato civile degli imputati: la maggioranza di quelli sottoposti a detenzione preventiva è costituita dai celibi e dalle nubili (62,3%), con qualche piccola aggiunta di vedovi e divorziati. Interessanti sono alcuni esami incrociati: ad esempio, età e sesso, luogo di nascita e residenza, stato civile e titolo di reato.

Tali rilievi hanno un duplice significato: l'uno criminologico, nel senso di autorizzare l'illazione che coloro i quali non hanno un supporto familiare incorrono più spesso in comportamenti criminosi preoccupanti, che li rendono meritevoli di misure restrittive di libertà, l'altro di sociologia del diritto, nel senso di avvalorare l'ipotesi che gli organi di polizia ed i magistrati precedenti siano propensi ad applicare le dette misure nei riguardi di coloro che non hanno una famiglia alle spalle.

L'indagine sui soggetti prosegue con riferimento al livello di istruzione, all'attività professionale, alla posizione raggiunta nei relativi settori di attività. Uno degli elementi di maggior peso appare quello relativo ai precedenti penali degli imputati: fra i recidivi, già condannati a pene detentive, l'adozione di misure restrittive di libertà è di gran lunga superiore che fra i non recidivi ed è da segnalare che le percentuali sono abbastanza elevate sia per gli uomini sia per le donne che avevano precedenti penali. Notizie più dettagliate sono state raccolte anche in relazione al numero di precedenti condanne ed alle pene inflitte.

3. — Un secondo aspetto di notevole importanza su cui la ricerca si sofferma con attenzione è quello riguardante il titolo del reato per cui si è proceduto (nel caso di reati concorrenti, si è guardato al più grave). È risultato che il ricorso a misure di rigore da parte della polizia o da parte della magistratura è particolarmente frequente per alcune categorie di reati, molto meno per altri. Gli organi di polizia procedono molto spesso all'arresto in flagranza per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per le violazioni delle misure di polizia (precisamente della diffida, del divieto di soggiorno in alcuni luoghi, dell'obbligo di dimorare in un determinato comune). È vero che in parecchi casi la legge prescrive l'arresto obbligatorio in flagranza: ma è emerso che, anche quando non ne ricorreva l'obbligatorietà, la polizia si è mostrata propensa ad agire con energia per assicurare la detenzione degli imputati di tali reati, nell'intento di far valere il prestigio e la forza dell'autorità di fronte ad atti di aperta ribellione che turbano l'ordine costituito. Per quanto riguarda gli interventi dell'Autorità giudiziaria, è da notare un maggior rigore, oltre che per gli omicidi, per i delitti contro il patrimonio mediante violenza (furto, rapina, estorsione, ricatto) e per quelli di favoreggiamento della prostituzione. In ordine a questi ultimi, si ha la percentuale più elevata di ordini e mandati di cattura (77% degli imputati), sebbene non ne sia obbligatoria l'emissione, subito dopo quella relativa agli omicidi (80%) e prima di tanti altri reati per cui è obbligatoria l'emissione dei provvedimenti di rigore.

Un riscontro molto opportuno è stato fatto con la verifica della decisione finale intervenuta a conclusione del processo: proscioglimento o condanna, condanna a pena detentiva o pecuniaria, a pena detentiva più o meno lunga, con o senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale. È un mezzo per controllare parallelamente la sostanziale giustificazione della privazione della libertà dell'imputato di fronte alla pubblica opinione (sebbene la custodia preventiva, agli occhi dei giuristi, non abbia razionalmente la funzione di anticipare l'esecuzione della pena).

Per rendere possibili più approfondite risposte, in caso di condanna si è tenuto conto anche dei mutamenti del titolo del reato e, in caso di proscioglimento, della fase processuale in cui esso è stato pronunciato (sentenza istruttoria, ovvero emanata in giudizio di primo grado o d'impugnazione).

4. — La ricerca non manca di seguire le tappe processuali della custodia preventiva, nei casi in cui è stato adottato qualche provvedimento di restrizione della libertà: accoglimento o rigetto di istanze di scarcerazione e di libertà provvisoria, revoche, impugnazioni avverso i relativi provvedimenti. Per i casi di liberazione nel corso del processo, si è avuto cura di formulare significative distinzioni in rela-

zione ad elementi significativi, quali il titolo del reato ed il concorso di reati, e a quelli soggettivi corrispondenti al sesso, all'età, allo stato civile, ai precedenti penali degli imputati. Anche in questo settore, si è proceduto ad un riscontro fra i provvedimenti di liberazione anticipata per via di scarcerazione o di libertà provvisoria e l'esito del processo.

Particolare attenzione è stata rivolta alle motivazioni dei provvedimenti, favorevoli o sfavorevoli, sulle istanze di libertà provvisoria, con particolare riferimento a quelli generalmente ritenuti più determinanti: titolo del reato (che può rendere obbligatorio il mandato di cattura ed ostare alla concessione del beneficio), gravità dei fatti, personalità dell'imputato, pericolo di fuga, pericolo di inquinamento della prova. Non tutti gli elementi emersi da tale indagine risultano di uguale rilevanza ai fini della ricerca, in termini di sociologia giuridica, ma servono a dare qualche indicazione dell'atteggiamento della magistratura nel modo di concepire le funzioni della detenzione preventiva.